

COMUNE DI VICENZA

N. 2.415 di Racc.

N. 28.697 di Rep.S.

COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE

ACCORDO TRA COMUNE DI VICENZA E AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE -- A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI
VICENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA
INTEGRATO EX ART. 16 LEGGE 179/1992 DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE E SPAZIO COLLETTIVO - AREA IN VIA
BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE.

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 14 (quattordici) del mese di
ottobre 2021 (duemilaventuno).

Avanti a me, dott.ssa Stefania Di Cindio, nata a Torino il 3 febbraio 1967,
Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzata per legge a rogare i
contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell' art. 97, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono comparsi oggi i Signori:

dott. Gabriele VERZA, nato a Padova il 19 gennaio 1968, Direttore Generale
del Comune di Vicenza, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede
comunale, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse del Comune di Vicenza, Corso Palladio n. 98, codice fiscale
e partita IVA 00516890241, a quanto di seguito autorizzato ai sensi dell'art.
107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 e 68
dello Statuto Comunale e dell'art. 30, comma 2 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nella sua qualità di Direttore del

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N 0161778/2021 del 19/10/2021

Servizio "Patrimonio - Abitativi" del Comune stesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 945 del 11 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, di seguito nel presente contratto denominato semplicemente "il Comune e/o il Concedente".

ing. Luciano ROBINO, nato a Vicenza il 25 aprile 1960, codice fiscale RBNLCN60D25L840A, che interviene ed agisce, in qualità di Direttore pro tempore, giusti poteri, come da deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ex art. 12 dello Statuto aziendale, n. 71 del 27 maggio 2021, che in copia conforme all'originale si allega al presente contratto sub lett. "A", in rappresentanza dell'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – A.T.E.R., con sede legale in Vicenza, Viale Battaglione Framarin n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. 00165800244, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al numero VI – 241072 di REA, certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, Documento n. T449983452 del 21 settembre 2021, di seguito nel presente contratto denominata semplicemente "Concessionario".

PREMESSO CHE:

- l'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – A.T.E.R., con propria deliberazione n.70 del 26 agosto 2020, disponeva in merito alla costituzione di un diritto di superficie sull'area individuata al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, Foglio 73, particella 2445, avente la superficie catastale di mq. 5.309 (cinquemilatrecentonove) e una superficie fondiaria da rilievo di mq. 5512 (cinquemilacinquecentododici), con la capacità edificatoria di massimo mc. 15.927

(quindicimilanovecentoventisette), approvando, contestualmente, il relativo schema del Protocollo d'Intesa da stipulare con il Comune di Vicenza, proprietario della suddetta area;

- il Comune di Vicenza, con deliberazione consiliare n. 42 del 16 settembre 2020, riconoscendo l'interesse pubblico alla realizzazione del programma per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata da destinare alla locazione ai sensi della L.R. 39/2017, stabiliva di procedere alla costituzione, in favore dell'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – A.T.E.R., del diritto di superficie sull'area di cui sopra, divenuta di proprietà del Comune di Vicenza, per la quota di 1/1, con atto n. 27.430 di Rep.S. e n. 1.222 di Racc. del 1 marzo 2010, registrato a Vicenza il 16 marzo 2010 al n. 27, Mod.IV, ed ivi trascritto il 17 marzo 2010 al n. 6005 di R.G. e n. 4019 di R.P.;

- al fine di consentire la realizzazione di un programma integrato, ex art. 16 della Legge 179/1992, di Edilizia Residenziale Sociale e di uno spazio collettivo, con determinazione dirigenziale n. 945 del 11 maggio 2021, venivano approvati lo schema del Protocollo d'Intesa per la "Costituzione del Diritto di Superficie" sull'area interessata, individuata al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, Foglio 73, particella 2445, ed il relativo schema di contratto;

- con P.G.N. 77956 del 14 maggio 2021, veniva sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui sopra.

Tutto ciò premesso, tra i Signori comparenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – GERARCHIA DELLE FONTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza, difformità e/o contestazioni tra clausole contenute nei documenti costituenti l'intera disciplina del diritto in oggetto prevarranno, *in primis*, quelle indicate nel presente contratto.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SUPERFICIE

Il COMUNE DI VICENZA, Concedente, come sopra rappresentato, ai sensi degli artt. 952 e ss. del Codice Civile, concede a titolo gratuito, all'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – A.T.E.R., Concessionario, con sede legale in Vicenza, che, come rappresentata, accetta, il diritto di superficie sull'area, meglio evidenziata nell'estratto di mappa allegato al presente contratto sub lett. "B", che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ed individuata al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, Foglio 73, particella 2445, Qualità Seminativo, Classe 3, Superficie Are 53.09, Reddito Dominicale € 37,02 (trentasette/02), Reddito Agrario € 23,31 (ventitre/31), al fine di realizzare e gestire il programma integrato ex art. 16 della Legge 179/1992 di Edilizia Residenziale Sociale e spazio collettivo.

Confini della particella 2445: particelle nn. 2444, 2262, 2272, 2267 (Via Beato Bartolomeo da Breganze), e 2218, salvo i più esatti e precisi.

Il Concedente garantisce la piena, esclusiva e legittima proprietà e disponibilità dell'area in contratto, la conformità della sua destinazione d'uso alle vigenti norme urbanistiche oltre che la libertà da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni comunque pregiudizievoli per il Concessionario, che

potrebbero impedire od ostacolare la realizzazione di detto programma.

Ai sensi dell'art. 30 del DPR 06 giugno 2001 n. 380, si allega al presente contratto sub lett. "C" il certificato di destinazione urbanistica in data 23 settembre 2021, P.G.N. 145068, relativo al terreno oggetto di costituzione del diritto di superficie.

Il dott. Gabriele Verza, in qualità di Direttore del Servizio competente, dichiara che successivamente alla data del suddetto certificato non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici riguardanti gli immobili stessi.

ARTICOLO 4 – DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO DI SUPERFICIE

La durata del diritto di superficie è stabilita in anni 99 (novantanove), decorrenti dalla stipula del presente contratto.

ARTICOLO 5 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'intervento previsto sull'area concessa in diritto di superficie consiste nella progettazione e realizzazione di alloggi nell'ambito di un programma di intervento di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata da destinare alla locazione ai sensi della L.R. 39/2017.

ARTICOLO 6 – ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

- il Concedente in Vicenza, Corso Palladio n.98;
- il Concessionario, in Vicenza, Via Battaglione Framarin n.6.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto, salvo diversa esplicita previsione, dovranno essere effettuate per iscritto e saranno inviate tramite

lettera raccomandata A.R. all'indirizzo sopra indicato o al nuovo domicilio che ciascuna delle Parti avrà preventivamente comunicato all'altra per iscritto, oppure ai rispettivi indirizzi di posta certificata: per il Comune di Vicenza vicenza@cert.comune.vicenza.it, per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza atervicenza@pec.it.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto di superficie è effettuata dal Comune al Concessionario e dallo stesso accettata secondo le norme, condizioni e modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti al programma di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve farsi carico di tutti gli oneri e spese, nessuna esclusa, necessarie per la progettazione, realizzazione degli alloggi di cui al programma di intervento di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata da destinare alla locazione ai sensi della L.R. 39/2017, tenendo conto delle maggiori esigenze emergenti dalle graduatorie per l'assegnazione di alloggi pubblici.

Il Concessionario deve progettare e realizzare uno spazio collettivo di circa mq. 100 (cento) da cedere in uso gratuito al Comune di Vicenza e di idonei spazi esterni a parcheggio e verde quali opere di urbanizzazione secondaria.

Il Concessionario deve realizzare il programma di intervento di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata applicando idonee caratteristiche tecniche volte al risparmio energetico, garantendo efficienza energetica dell'edificio conforme al D.M. 26 giugno 2015.

Il Concessionario deve destinare l'assegnazione degli alloggi realizzati alle seguenti categorie: in via prioritaria a nuclei mono – familiari o bi – familiari

di anziani e in via residuale a nuclei mono – genitoriali a seconda delle tipologie costruttive degli alloggi.

Il Concessionario deve cedere in uso al Comune di Vicenza n.4 alloggi che verranno destinati ai soggetti inclusi nelle graduatorie dei richiedenti alloggi

ERP del Comune di Vicenza. In particolare i n.4 alloggi saranno così riparti:

- n.2 alloggi con una camera da letto e s.u. inferiore a 45 mq. assegnabili a nuclei da 1 persona;

- n. 1 alloggio con una camera da letto e s.u. superiore a 45 mq. assegnabile a nuclei da 2 persone;

- n.1 alloggio con due camere da letto e s.u. di circa 80 mq. assegnabile a nuclei da 4 persone.

Il Concessionario deve accollarsi gli oneri delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio collettivo.

Il Concessionario deve acquisire tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie, comprese quelle per la realizzazione del manufatto edilizio.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.

E' fatto divieto espresso al Concessionario di trasferire e/o cedere a terzi la titolarità del diritto di superficie.

ARTICOLO 10 – TRASFERIMENTO DELLE OPERE – RIPRISTINO

STATO DEI LUOGHI

Alla scadenza del contratto, tutto quanto realizzato tornerà automaticamente, senza oneri, nella piena e completa disponibilità del Comune di Vicenza e quanto su di esse realizzato sarà acquisito al patrimonio comunale senza poter

il Concessionario vantare alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Le opere, con i relativi impianti, dovranno essere consegnate in stato di

efficienza e funzionamento.

Le Parti prima del trasferimento delle opere e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza del contratto effettueranno opportune ricognizioni redigendo apposito verbale.

ARTICOLO 11 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Nel caso in cui intenda trasferire la proprietà del terreno, il Concedente si impegna a inviare preventivamente al Concessionario una comunicazione scritta recante l'indicazione dei termini e delle condizioni alle quali il Concedente medesimo è disposto ad alienare il terreno.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di vendita, il Concessionario potrà notificare al Concedente una comunicazione recante la manifestazione della volontà di acquistare il terreno. Il perfezionamento del trasferimento del terreno dovrà avvenire entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di ricezione dell'accettazione.

ARTICOLO 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferma ogni ragione, pretesa ed azione per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Comune di Vicenza potrà risolvere lo stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora il Concessionario violi, anche singolarmente, le disposizioni e gli obblighi in esso contenuti, che le Parti riconoscono essenziale, fermo restando che il risarcimento dei danni e degli oneri aggiuntivi derivanti dall'inadempimento medesimo saranno a carico del Concessionario.

ARTICOLO 13 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, le parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php>, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza del Tribunale di Vicenza.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Sono autorizzate trascrizione e voltura catastale.

Ai sensi dell' art. 35, comma 22 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, il dottor Gabriele Verza e l'ing. Luciano Robinò, nelle predette vesti, dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati:

- che quanto oggetto del presente contratto è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione, ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Ai fini delle trascrizioni e delle annotazioni conseguenti al presente contratto.

il Comune Concedente rinuncia a ogni eventuale diritto di ipoteca legale, con espresso esonero da responsabilità per il Dirigente dell'Ufficio del Territorio competente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Concessionario.

Tutte le imposte relative all'area rimarranno a carico del Comune Concedente, mentre tutte le imposte relative ai manufatti realizzati rimarranno a carico del Concessionario.

Qualsiasi modifica o patto aggiuntivo al contratto, richiederà il consenso scritto di entrambe le Parti.

L'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Contratto non comporterà la nullità o l'invalidità delle altre clausole e disposizioni dell'intero Contratto.

Le parti dichiarano di aver letto, prendendone precisa cognizione e di approvare esplicitamente con la sottoscrizione del presente contratto ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del Codice Civile, le clausole e condizioni contenute nei seguenti articoli: 4 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15.

Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara che il valore del presente contratto è di € 530.900,00 (cinquecentotrentamilanovecento/00).

Il presente contratto, poichè trattasi di costituzione di diritto reale di godimento a titolo gratuito, esula dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, trattandosi nel caso di specie di atto costitutivo di diritto reale da parte di Ente Pubblico non economico che non agisce nell'esercizio dell'impresa ma in attuazione di finalità di tipo istituzionale - pubblicistica, ed avente per oggetto aree destinate alla realizzazione di un programma di

intervento di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata di cui il Comune di Vicenza ha riconosciuto l'interesse pubblico. Chiedesi, inoltre, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione da imposte ipotecaria e catastale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601 e dell'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel testo modificato dall'art. 1, comma 88, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'imposta di bollo si considera assolta in modo virtuale (Aut. 21246/89 ed estensione n. 4616 del 26/02/2013).

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente contratto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su sei fogli di cui occupa dieci facciate e parte dell'undicesima facciata, ho dato lettura a chiara e intelligibile voce ai Signori comparenti, i quali lo approvano e insieme a me sottoscrivono, apponendo firma digitale.

Il Direttore: dott. Gabriele Verza

Per l'A.T.E.R. : ing. Luciano Robino

Il Segretario generale: dott.ssa Stefania Di Cindio

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

adottata il giorno 27/05/2021

Presidente	:	Valentino Scomazzon	P
Vicepresidente	:	Gilberto Trevisan	P
Consigliere	:	Ingrid Bianchi	P
Revisore Unico	:	Leonello Badoer	A
Segretario	:	Ruggero Panozzo	P

PROT. N. 8304 – OGGETTO N. 71 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – ART. 13
COMMA 4 DEL VIGENTE STATUTO AZIENDALE: ATTRIBUZIONE
DELL'INCARICO TEMPORANEO DI DIRETTORE E SUO VICARIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

che l'art. 13 comma 4 del vigente Statuto aziendale prevede che *“In caso di assenza o di impedimento del Direttore di prevedibile durata superiore ai sessanta giorni, il Consiglio può affidare ad un dirigente dell'amministrazione l'incarico temporaneo di Direttore, non superiore ai sei mesi e non tacitamente prorogabile”*;

che alla figura Direttore compete la gestione dell'Azienda ed il potere di rappresentarla nei confronti dei terzi, mediante l'adozione di atti amministrativi e gestionali che impegnano l'Ater anche verso l'esterno;

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6/05/2021 n.7000/62 è stata modificata la data di collocamento a riposo del Direttore dell'Azienda sig. Ruggero Panozzo per raggiunti limiti di età, passando dal giorno 11/05/2021 al giorno 1/06/2021;

che, pertanto, dall'1/06/2021, per assicurare continuità funzionale nella guida della struttura aziendale e dare attuazione a tutti gli atti amministrativi e contabili per lo svolgimento della normale gestione aziendale, si rende necessario attribuire all'ing. Luciano Robino, Dirigente dell'Area Tecnica e attuale Vicario del Direttore, l'incarico temporaneo di Direttore, come previsto dall'art. 13 comma 4 dello Statuto sopra citato;

che, anche in vista della scadenza ormai prossima degli organi istituzionali, tale nomina riveste il carattere di indifferibilità al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività aziendale, in attesa della nomina del nuovo Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione che verrà costituito dalla Regione Veneto;

che l'art. 13 comma 4 dello Statuto prevede, inoltre, che al Direttore temporaneo *“...è corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico integrativo che non può determinare, in alcun caso, un compenso omnicomprensivo superiore al trattamento economico del Direttore.”*;

che, pertanto, per il periodo di reggenza si dispone di attribuire all'ing. Robino un compenso economico integrativo pari ad € *omissis* lordi mensili;

che, come previsto dal comma 3 dell'art. 13 dello Statuto, dovendo assicurare la regolare gestione aziendale, per i casi di assenza o impedimento temporaneo dell'ing. Robino si ritiene di nominare suo Vicario il rag. Francesco Gumiero, Responsabile dell'Unità Ragioneria dell'Azienda, stabilendo per lo stesso un compenso economico pari ad € *omissis* lordi mensili;

sentito il parere favorevole del Direttore

a voti unanimi

DELIBERA

1. di attribuire l'incarico temporaneo di Direttore all'ing. Luciano Robino, Dirigente dell'Area Tecnica dell'Azienda e attuale Vicario del Direttore, dall'1/06/2021 e fino all'individuazione del nuovo Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione di prossima costituzione e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi non tacitamente prorogabili;
2. di disporre che al medesimo venga corrisposto per il periodo di reggenza un compenso personale pari ad € *omissis* lordi mensili;
3. di attribuire al rag. Francesco Gumiero, Responsabile dell'Unità Ragioneria dell'Azienda, l'incarico di Vicario dell'ing. Robino per i casi di assenza o impedimento temporaneo dello stesso dall'1/06/2021 e fino all'individuazione del nuovo Direttore, corrispondendogli un compenso economico integrativo pari ad € *omissis* lordi mensili.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Ruggero Panozzo

IL PRESIDENTE
f.to Valentino Scomazzon



E' copia conforme
all'originale


IL 23 SET 2021

IL DIRETTORE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "f.to Gumiero".

ALLEGATO B

Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore Di FOL ENRICO Vis. tel. esente per fini istituzionali.



E=600

1 Particella: 2445

ALLEGATO C



COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO SUAP, EDILIZIA PRIVATA, TURISMO, MANIFESTAZIONI

Pgn. 145068/2021

Vicenza, 23/09/2021

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica.

IL DIRIGENTE

Su istanza del Servizio Patrimonio ed in base alle risultanze d'ufficio, visto l'art. 30 - comma II - del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed ai soli fini dello stesso;

Visti gli atti dell'ufficio;

Richiamato l'art. 65 dello Statuto del Comune di Vicenza;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 84 dell' 11 dicembre 2009, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio, approvato dalla Conferenza di Servizi in data 26.08.2010, ai sensi dell'art. 15, della L.R. 23.04.2004 n. 11 e pubblicato nel B.U.R. n. 88 del 30.11.2010 e successive varianti;

Considerato il Piano degli Interventi approvato con provvedimento di Consiglio Comunale n. 16 del 4.03.2021;

Considerato altresì che con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 12.11.2020 è stata adottata la variante parziale al Piano degli Interventi per la tutela del sistema ambientale e della rete ecologica e che con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 09.09.2021 è stata adottata la variante al Piano degli Interventi - Riclassificazione dei "Pua attuati";


CERTIFICA

che il terreno distinto in Catasto al foglio 73 con il mappale 2445 è classificato dal vigente Piano degli Interventi, Elaborato 3 - Zonizzazione, ZTO B zona residenziale e mista esistente e di completamento B2;

che le prescrizioni urbanistiche prevedono il rispetto dell'art. 37 delle Norme Tecniche Operative del P.I. vigente, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T., delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P., approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 708 del 2.05.2012 e delle Norme del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento P.T.R.C. approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 pubblicato nel B.U.R. della Regione Veneto n.107 del 17.07.2020;

che sono fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto di vincoli specifici (tecnologico, monumentale, paesaggistico, aeroportuale, di elettrodotto, ecc.), le disposizioni riguardanti i siti da bonificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni dell'art. 338 R.D. 1265/1934 e s.m.i.

Il Direttore
avv. Gian Luigi Carrucciu



CDU/Patrimonio_B_PGN_145068.odt



CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI - PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221428/1461 FAX 0444.221550 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO**

(art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i., n. 82 ed art. 68 ter, L.16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.)

CERTIFICO io sottoscritto avv. Gianluigi Carrucciu, Direttore del Servizio "SUAP - Edilizia Privata, Turismo, Manifestazioni", mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia del Certificato di Destinazione Urbanistica, P.G.N. 145068 del 23 settembre 2021, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale cartaceo redatto su supporto analogico, conservato agli atti e firmato a norma di legge.

Vicenza, (data della firma digitale)

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Avv. Gianluigi Carrucciu